

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENINO REGGIANO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI CASINA ANNI SCOLASTICI 2024/2025-2025/2026-2026/2027 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 2027/2028 E PROROGA TECNICA

- 1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO;
PREMESSA
TERRITORIO**
- 2. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**
- 3. PROSPETTO ECONOMICO**
- 4. PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO**
- 5. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (DUVRI)**

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO

PREMESSA

L’area dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano presenta una significativa articolazione geografica che, a partire da un nucleo centrale, fortemente integrato e coeso, si estende su un più ampio territorio montano segnato, vista la sua estensione, da differenze geografiche, sociali, economiche e istituzionali rilevanti. Il distretto comprende i comuni di Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso (comune quest’ultimo nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto), tutti partecipi dell’esperienza associativa dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. I sette comuni interessano una superficie di 795,6 Km^q, interamente classificata come montana, e rappresentano un terzo del territorio provinciale. Importante e doverosa distinzione interna va fatta distinguendo i comuni del crinale appenninico da quelli della media montagna: I primi (Ventasso e Villa Minozzo) segnati in modo particolarmente accentuato dai processi di rarefazione insediativa e di declino demografico e fortemente caratterizzati dalla presenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (Riserva MaB Unesco); i secondi (Castelnuovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto) che si estendono nell’area della pedecollina.



I Comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Villa Minozzo, Ventasso e Vetto hanno conferito con decorrenza dal 1 agosto 2017 la gestione delle funzioni fondamentali di Progettazione e Gestione del Sistema Locale dei Servizi Sociali ed Erogazione delle Relative Prestazioni ai Cittadini (art. 7 co.3 l. r. 21/2012, succ. modif. e lett. g) del comma 27, del D.L. 78/2010) e della funzione fondamentale dei Servizi Educativi all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino. L'Unione Montana con deliberazione della Giunta n. 34 del 28.07.2017 ha approvato il progetto organizzativo del Servizio Sociale ed Educativo Associato che è articolata nel seguente modo:

Servizi centralizzati: con articolazioni organizzative uniche per il territorio distrettuale, con sede a Castelnovo né Monti, comprendenti:

- presidio delle complessità professionali più elevate;
- l'interfaccia con altri enti e per lo svolgimento di compiti che richiedono elevata specializzazione;
- programmazione generale e gestione delle risorse assegnate;
- area famiglia e della tutela dei minori;
- area scolastica e socio educativa;
- area adulti e area della non autosufficienza;
- Funzioni di coordinamento su percorsi gestiti a livello locale che richiedono l'adozione di criteri uniformi nei percorsi professionali, nelle modalità operative e negli strumenti di valutazione;
- servizi di segreteria e amministrativi (area staff amministrativo).

Servizi territoriali organizzati per Poli:

- Polo 1 Toano-Villa Minozzo;
- Polo 2 Castelnovo ne' Monti-Vetto;
- Polo 3 Casina-Carpineti;
- Polo 4 Ventasso.

Le sedi organizzative e funzionali presso ogni singolo ambito territoriale, per il presidio diretto sul territorio di tutte le funzioni di sportello sociale – scolastico-educativo sono così definite:

- le funzioni professionali di servizio sociale attinenti la prevenzione, la valutazione, la progettazione e presa in carico personalizzata,
- monitoraggio e verifica, nonché il lavoro con la comunità;
- promozione delle reti locali, in modo trasversale rispetto ai target tradizionali;
- gestione servizi sociali educativi scolastici;
- gestione delle risorse finanziarie assegnate;
- gestione delle risorse umane assegnate.

La gestione dei servizi sociali e scolastici educativi rientrano pertanto tra le materie oggetto del conferimento all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano che ha tra le proprie finalità l'esercizio di una serie di attività fra cui anche la gestione tramite contratti di appalto, affidamento, concessione, o tramite qualsiasi altro strumento giuridico, di servizi pubblici e attività di pubblico interesse.

In riferimento al Polo 3 Carpineti – Casina, Comune di Casina, al termine dell'anno scolastico 2023/2024 scadrà l'affidamento del servizio di trasporto scolastico affidato a ditte specializzate. L'Unione, avendo valutato positivamente la descritta modalità di affidamento sotto il profilo della qualità, intende confermare il ricorso a ditte esterne.

Attraverso l'appalto pubblico del servizio di trasporto scolastico, l'Unione ritiene che il servizio fornito da ditte specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente, rimanendo in ogni caso a carico all'Ente un ruolo fondamentale di indirizzo e di controllo sulla gestione.

La gestione del servizio di trasporto scolastico comporta una grande responsabilità e pertanto l'obiettivo generale è quello di garantire standard qualitativi e di sicurezza elevati secondo quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto che regolerà lo svolgimento del servizio stesso. In questo contesto l'affidatario del servizio, proprio nell'ottica degli obiettivi assunti, si dovrà attenere a tutta la regolamentazione in materia di sicurezza stradale e dovrà gestirlo con personale in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa di settore oltre a rispettare un comportamento, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.

L'Unione, con l'obiettivo di favorire ed agevolare la partecipazione della popolazione scolastica alle iniziative, attività, eventi educativi, culturali e sportivi promossi dalle competenti Dirigenze Scolastiche, integra il normale servizio di trasporto scolastico, individuato comunemente come trasporto casa – scuola – casa, con prestazioni aggiuntive definite uscite curriculari e uscite didattiche come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto.

II TERRITORIO

Il progetto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria, secondaria di secondo grado e dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina dovrà essere realizzato nel territorio del Comune di Casina, che fa parte dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano.

Il territorio comunale di Casina è situato nella fascia media dell'Appennino Emiliano, ad un'altitudine compresa fra i 246 e gli 738 metri sul livello del mare. Il territorio si estende per una superficie complessiva di 63,80 kmq, interamente classificato come montano. Dista 27 Km dalla città di Reggio Emilia e a 15,5 Km da Castelnovo né Monti, sede dei servizi sanitari di Distretto, tra cui l'Ospedale S. Anna, e di molti Istituti scolastici superiori. Il territorio presenta ricchezze paesaggistiche ed ambientali, nonché testimonianze storiche ed archeologiche di valido interesse. Rilevante la presenza di borghi sparsi che nel passato hanno assicurato il presidio del territorio ma che oggi, per la difficoltà di fruizione dei servizi, sono stati abbandonati, o acquistati da persone non residenti, come seconda abitazione. A seguito della realizzazione del nuovo asse viario della Statale 63, i tempi di percorrenza per raggiungere i luoghi limitrofi si sono accorciati, favorendo da un lato l'accesso ai servizi e determinando per il Comune una felice posizione di tranquillità residenziale, ma limitando dall'altro la possibilità di beneficiare, come in passato, dell'essere snodo importante per i trasporti da e per la montagna. Si tratta comunque di un contesto prevalentemente rurale, caratterizzato da una contenuta densità insediativa 69,82 ab./km² con presenza di piccole imprese artigianali ed agricole che occupano buona parte della popolazione. Molti i pendolari che trovano occupazione nei Comuni limitrofi. La popolazione al 31.12.2022 era di 4562 abitanti.

L'Istituto "Giorgio Gregori" di Casina e quello di Carpineti sono Istituti Comprensivi dal 1994/95, nati in seguito all'applicazione del disposto normativo dell'art. 21 Legge 97/94 e riuniscono tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado.

L'Istituto Comprensivo di Carpineti e Casina è nato il 1° Settembre 2012 dalla fusione dell'Istituto Comprensivo di Carpineti con l'Istituto Comprensivo "G. Gregori" di Casina. Esso attualmente comprende 10 plessi scolastici, dei quali quattro destinati alle Scuole dell'Infanzia, quattro alla Scuola Primaria e due alla Scuola Secondaria di 1° grado.

L'Istituto comprensivo Carpineti-Casina Giorgio Gregori nel territorio del Comune di Casina offre un servizio di istruzione e formazione dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in cinque plessi decentrati sul territorio comunale montano:

- Scuola dell'infanzia "*Fantamagia*" Via Simonini 42034 CASINA;
- Scuola dell'infanzia Paullo Via Costaferrata Paullo Casina;
- Scuola primaria "Mons. Francesco Gregori" Via Simonini, 4 42034 Casina;
- Scuola primaria "G. Marconi" Via Costaferrata 42034 Casina;
- Scuola secondaria di I° grado "E. Fermi" Via Caduti per la libertà, 17 42030 Casina.

A Casina capoluogo è funzionante altresì una scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" con annesso servizio di trasporto a carico dell'Unione.

L'offerta formativa di cui sopra prevede quindi la presenza di cinque sedi di ordini di scuola diversi dislocati nel capoluogo e nella frazioni di Paullo a cui si aggiunge la Scuola dell'Infanzia paritaria "Sacro Cuore" che accolgono alunni provenienti dal centro, ma anche da molti altri piccoli centri frazionali dislocati sul territorio.

In questo contesto l'Unione Montana garantisce il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio del Comune di Casina attraverso l'affidamento a ditte specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, secondo il calendario scolastico annuale.

Negli anni scolastici precedenti l'Unione ha esternalizzato, ad esito di regolari procedure di gara, il servizio di trasporto scolastico ad operatori economici privati.

Nell'anno scolastico 2022/2023 gli studenti iscritti al servizio di trasporto sono stati complessivamente n. 93 di cui:

- scuole dell'infanzia: n. 22
- scuole elementari: n. 58
- scuole medie: n. 13

Il servizio di trasporto comprende, oltre i viaggi di andata e ritorno casa scuola, anche le uscite curricolari e didattiche previste in orario scolastico ed extrascolastico.

Il servizio dovrà continuare a svolgersi sui percorsi e secondo gli orari indicati nel "Piano di trasporto scolastico" annuale che verrà predisposto dal servizio scuola dell'Unione e diventerà definitivo sulla base delle iscrizioni al servizio degli alunni interessati.

Tale servizio dovrà essere effettuato eventualmente anche a favore di persone con difficoltà motorie per cui si rende necessario l'utilizzo del mezzo attrezzato per trasporto carrozzine.

2. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 DURATA
- ART. 3 AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO
- ART. 4 MODIFICHE CONTRATTUALI
- ART. 5 RACCOLTA ISCRIZIONI E RISCOSSIONE DELLE RETTE
- ART. 6 LUOGO DI ESECUZIONE
- ART. 7 IMPORTO DEL SERVIZIO
- ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 VARIAZIONE DEI PERCORSI
- ART. 11 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 12 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI
- ART. 13 PERSONALE
- ART. 14 COMPITI DELL'AUTISTA
- ART. 15 SEDE ORGANIZZATIVA E RIMESSA
- ART. 16 REQUISITI DI QUALITÀ
- ART. 17 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE
- ART. 19 CLAUSOLA SOCIALE
- ART. 20 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 21 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ
- ART. 22 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
- ART. 23 RECESSO
- ART. 24 PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO
- ART. 25 CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI
- ART. 26 PENALITÀ
- ART. 27 ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 28 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO
- ART. 29 CESSIONE E SUBAPPALTO
- ART. 30 PAGAMENTI
- ART. 31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
- ART. 32 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 33 CODICE DI COMPORTAMENTO DIVIETO DI PANTOUFLAGE
- ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 35 REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 36 SPESE CONTRATTUALI
- ART. 37 CONTROVERSIE
- ART. 38 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE
- ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni frequentanti le seguenti scuole;

- Scuola dell'infanzia "Fantamagia" Via Simonini Casina;
- Scuola dell'infanzia Paullo Via Costaferrata Paullo Casina;
- Scuola primaria "Mons. Francesco Gregori" Via Simonini, 4 Casina;
- Scuola primaria "G. Marconi" Via Costaferrata Casina;
- Scuola secondaria di 1° grado "E. Fermi" Via Caduti per la libertà, 17 Casina;
- Scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore" Via Chiesa n. Casina

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico e comprende:

- organizzazione del servizio, in accordo con il Servizio Sociale ed Educativo dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Polo 3 Carpineti Casina di seguito denominato Servizio Unione;
- effettuazione dei servizi di trasporto scolastico casa – scuola e ritorno;
- effettuazione dei servizi di trasporto per attività curricolari;
- effettuazione del servizio trasporto per uscite didattiche in orario scolastico consistente in un'uscita didattica da garantire a ciascuna classe / sezione (indicativamente n. 22 variabile per ogni anno scolastico) con destinazione nel Comune di Carpineti al fine di consentire scambi con finalità educativa tra i comuni appartenenti all'Istituto Comprensivo Carpineti Casina;
- effettuazione del servizio trasporto per uscite didattiche anche in orario extrascolastico consistente in un'uscita didattica da garantire a ciascuna classe / sezione (indicativamente n. 22 variabile per ogni anno scolastico) per ogni anno scolastico con una distanza chilometrica dalla sede scolastica non superiore ai 35 Km al fine di sostenere e potenziare percorsi didattici che prevedono la conoscenza del territorio e/o la fruizione di opportunità educative, realizzate fuori dai confini comunali;

Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi, ad ogni effetto, "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo quanto previsto dal presente Capitolato.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere erogato con riferimento agli anni scolastici: 2024/2025-2025/2026-2026/2027 con possibilità di rinnovo per gli anni scolastici 2027/2028 – 2028/2029 e successiva eventuale proroga di massimo sei mesi in attesa dell'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni. La data effettiva di avvio e conclusione del servizio verrà comunicata dall'Unione all'aggiudicatario.

La durata delle attività relative al presente capitolato è di tre anni con riferimento agli anni scolastici: 2024/2025- 2025/2026-2026/2027.

L'Unione, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza, verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell'appalto in essere un periodo massimo di 2 anni con riferimento agli anni scolastici: 2027/2028 e 2028/2029. L'Unione esercita tale facoltà comunicandola all'aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario e lo stesso sarà obbligato ad adempiere

È facoltà dell'Unione avvalersi altresì di proroga tecnica di sei mesi al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 3 AUMENTI, DIMINUZIONI, VARIAZIONI DEL SERVIZIO

L'Unione si riserva la possibilità di variare, ridurre o aumentare l'entità del servizio, con corrispondente riduzione od aumento dell'importo contrattuale nei limiti di un quinto del valore del contratto a norma dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, senza che da parte dell'appaltatore possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. In particolare, nel caso in cui, nel corso dell'appalto compreso di eventuale rinnovo, si presenti la necessità di utilizzo di ulteriori mezzi e personale rispetto a quelli previsti, dovuti ad un maggior numero di alunni da trasportare o alla necessità di trasportare alunni disabili con mezzi attrezzati, l'appaltatore si impegna a fornire il servizio aggiuntivo, previo contraddittorio con la stazione appaltante per concordare il relativo corrispettivo, in applicazione dei casi previsti al richiamato art. 120. Parimenti, se in corso dell'appalto compreso di eventuale rinnovo si presentasse la necessità di utilizzare un minor numero di mezzi e personale rispetto a quanto previsto, per scelte dell'Unione in ordine ai percorsi da effettuare, l'appaltatore è tenuto ad accettare tali modifiche.

Le modificazioni in aumento del servizio di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo dell'art. 120, comma 9 del Codice concorrono al quinto d'obbligo e pertanto sono dovute da parte dell'appaltatore che non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 4 MODIFICHE CONTRATTUALI

La stazione appaltante, nei casi in cui riscontri la necessità in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento potrà richiedere all'aggiudicatario la modifica del contratto in corso d'esecuzione nelle modalità e nei limiti previsti dall'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione nel caso in cui sia necessario garantire un servizio di trasporto alunni in periodi diversi rispetto a quelli del calendario scolastico quali a titolo puramente esemplificativo trasporti per centri estivi per un importo massimo del 10% del valore del contratto e della proroga.

ART. 5 RACCOLTA ISCRIZIONI E RISCOSSIONE DELLE RETTE

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale dietro richiesta dell'Unione la ditta si obbliga ad effettuare il servizio di raccolta iscrizioni e riscossione delle rette di trasporto scolastico.

L'affidatario raccoglierà ogni anno scolastico le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico mediante i propri mezzi informatici, mantenendo una stretta collaborazione con l'Unione – Polo 3 Comune di Casina per l'elaborazione del piano del trasporto scolastico. Dette richieste dovranno essere raccolte entro il 30 giugno, per l'anno scolastico che inizierà nel mese di settembre successivo.

L'affidatario dovrà inoltre riscuotere le rette del trasporto con proprio personale e propri mezzi, sulla base delle tariffe stabilite dall'Unione Polo 3 Comune di Casina. Le rette per il trasporto scolastico saranno quindi rimosse dalla ditta aggiudicataria e versate all'Unione, in virtù di un mandato all'incasso senza rappresentanza conferito dall'Unione, mediante l'invio delle fatture agli indirizzi delle famiglie che usufruiscono del servizio. La ditta aggiudicataria provvederà a perseguire i morosi mediante l'invio di un sollecito di pagamento e l'Unione si farà carico di attivare le successive procedure previste dalla normativa vigente per la riscossione coattiva.

Tale servizio è già ricompreso nell'importo posto a base di gara del contratto.

ART. 6 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Luogo principale di esecuzione del servizio è il territorio del Comune di Casina.

ART. 7 IMPORTO DEL SERVIZIO

Il valore complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 1.065.000,00 (IVA esclusa)** così dettagliato:

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO						
BASE SI GARA Importo anni scolastici 2024/25; 2025/26 2026/27	Aumento 20 % del contratto 2024/25; 2025/26 2026/27	Modifiche contrattual i 10%	Rinnovo anni scolastici 2027/28 2028/29	Aumento 20 % del rinnovo 2027/28 2028/29	Modifiche contrattua li rinnovo 10%	Proroga tecnica di 6 mesi
€ 450.000,00	€ 90.000,00	€ 45.000,00	€ 300.000,00	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 90.000,00

L'importo a base di asta per il triennio 2024/2025-2025/2026-2026/2027 è pari ad Euro 450.000,00 (IVA esclusa).

L'importo comprende tutte le prestazioni previste nel presente capitolato. La quantità delle prestazioni indicata è puramente indicativa, non è impegnativa essendo subordinata ad eventualità e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, iscrizioni dell'utenza, luoghi e tempi di svolgimento di gite ed uscite didattiche ecc.). Tali dati hanno quindi valore presunto ed indicativo ai soli fini della formulazione dell'offerta e non costituiscono obbligo e vincolo per l'Unione.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;
- tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato nel servizio come le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant'altro, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza sul lavoro;
- le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio;
- l'assunzione completa ed incondizionata del rischio di gestione del servizio;
- l'applicazione dei contratti collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse nei confronti del personale dipendente.

ART. 8 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto scolastico si compone di:

a) servizio di trasporto: viene effettuato per gli alunni frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del Comune di Casina oltre alla scuola dell'infanzia paritaria "Sacro Cuore".

Il trasporto consiste nella raccolta dei bambini delle scuole dell'infanzia statali e privata paritaria, nonché degli alunni e degli studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado del territorio di Casina nei punti di fermata, nella successiva conduzione alle rispettive sedi scolastiche e nel riportarli a casa al termine delle lezioni, il tutto tramite automezzi a ciò idonei.

La raccolta degli studenti e la loro discesa avviene in corrispondenza dei punti di fermata. I punti di fermata saranno il più vicino possibile all'abitazione di ciascun utente e dovranno tenere nella massima considerazione la loro sicurezza.

La salita e la discesa degli utenti trasportati dovranno avvenire nello stesso punto di fermata, salvo richiesta diversa da parte dell'utente, autorizzata dal Servizio dell'Unione. Qualora al ritorno non fosse possibile mantenere lo stesso punto di fermata potrà esserne fissato uno diverso.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura dei vari istituti scolastici, in orari che consentano un corretto e tempestivo arrivo presso i plessi scolastici (orari utili, cioè, per consentire a ciascuno degli utenti la frequenza scolastica senza ritardi), tenuto conto dell'articolazione oraria stabilita annualmente dai dirigenti scolastici per ciascun plesso.

Le date di attivazione e sospensione del servizio di trasporto, nonché il calendario scolastico di ciascun plesso, saranno comunicati all'Impresa dal Servizio Unione.

Il periodo di espletamento del servizio di trasporto è inteso dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2027 con interruzione di circa 14 gg consecutivi nel periodo tra Natale e l'Epifania, circa 5 gg nel periodo pasquale oltre il periodo di chiusura estiva in osservanza del calendario delle Istituzioni Scolastiche. L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di trasporto anche nei giorni in cui si svolgono le prove scritte degli esami di classe terza della scuola secondaria di I grado.

b) attività curricolari previste in orario scolastico: l'aggiudicatario è tenuto per il periodo oggetto dell'appalto ad effettuare il servizio di trasporto per le attività curricolari quali a titolo indicativo e non esaustivo attività motorie in palestra, corsi di musica, teatro, biblioteca o servizi di doposcuola richieste dal Servizio Unione previste in orario scolastico, da effettuarsi in orario compatibile con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico, all'interno del territorio comunale.

c) uscite didattiche in orario scolastico consistente in un'uscita didattica da garantire a ciascuna classe / sezione (indicativamente n. 22 variabile per ogni anno scolastico con destinazione nel Comune di Carpineti al fine di consentire scambi con finalità educativa tra comuni appartenenti all'Istituto Comprensivo Carpineti Casina, in orario compatibile con il regolare svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

d) uscite didattiche anche in orario extrascolastico: l'aggiudicatario è tenuto per il periodo oggetto dell'appalto ad effettuare il servizio di trasporto per uscite didattiche consistente in un'uscita didattica da garantire a ciascuna classe / sezione (indicativamente n. 22 variabile per ogni anno scolastico) per ogni anno scolastico con una distanza chilometrica dalla sede scolastica non superiore ai 35 Km fuori dai confini comunali.

La richiesta di viaggi per i punti b), c) e d) verrà inoltrata all'aggiudicatario da parte del Servizio Unione secondo le esigenze dei singoli plessi.

ART. 9 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La definizione del Piano dei Trasporti avverrà prima dell'avvio di ogni anno scolastico di concerto con l'Unione – Polo 3 ed il Responsabile indicato dalla ditta aggiudicataria. L'Unione raccoglie ogni anno le richieste degli utenti che intendono avvalersi del servizio di trasporto scolastico mediante i propri mezzi informatici e trasmette all'aggiudicatario le informazioni necessarie per l'elaborazione del piano del trasporto (nome, cognome, indirizzo, scuola, orario...) di norma con un anticipo di almeno 20 giorni dall'inizio dell'anno scolastico. L'aggiudicatario si impegna a elaborare, di concerto con il Servizio Unione, entro 10 giorni dalla consegna della lista degli iscritti a definire un Piano dei

trasporti definitivo. Il piano del trasporto dovrà essere formulato e pubblicato sul sito del comune di Casina, almeno una settimana prima dell'avvio dell'anno scolastico.

Nessun accordo dovrà intervenire tra l'appaltatore e i genitori degli utenti in ordine all'organizzazione del servizio di trasporto.

Il Piano dei Trasporti viene redatto al fine di disciplinare in modo puntuale le necessità di programmazione e gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa – scuola– casa e per la programmazione e gestione delle uscite curricolari e didattiche previste in orario scolastico.

Entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico, sulla base del piano annuale del trasporto scolastico che sarà concordato tra Unione e ditta affidataria, verrà stimato l'effettivo chilometraggio dell'anno scolastico in corso.

Per la programmazione e gestione del servizio di trasporto scolastico inteso come trasporto casa – scuola– casa si precisa quanto segue:

- Utenza ammessa: Il servizio potrà essere utilizzato esclusivamente dagli utenti iscritti ed autorizzati dal Servizio Unione il quale potrà decidere, anche in corso d'anno, l'inserimento di nuovi utenti, verificate le disponibilità di posti sui mezzi;
- Linee del trasporto scolastico, casa – scuola – casa. Le suddette linee scolastiche prevedono:
 - > Orario di partenza;
 - > Successione delle fermate con indicati gli orari di passaggio dei mezzi;
 - > Orario di arrivo alle sedi scolastiche servite;
 - > Caratteristiche minime del mezzo e capienza.

Le linee del trasporto casa – scuola– casa, del Comune di Casina saranno n. 4 così come previste nel **PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO** del presente progetto.

La partenza della tratta casa-scuola è convenzionalmente stabilita in corrispondenza della prima fermata individuata per la salita degli utenti con indicato l'orario stabilito e, procedendo lungo il percorso indicato, termina in corrispondenza dell'ultimo plesso scolastico raggiunto.

La partenza della tratta scuola-casa è convenzionalmente stabilita in corrispondenza dal primo plesso scolastico individuato per la salita degli utenti e, procedendo lungo il percorso indicato, termina all'ultima fermata prevista.

Per la scuola dell'infanzia l'inizio della linea coincide, sia in andata che al ritorno, con la presenza dell'accompagnatore, indispensabile a norma di legge, fin dalla prima fermata e, procedendo lungo il percorso indicato, termina con la sua discesa.

La percorrenza annua totale per anno scolastico comprensivo di tutte le prestazioni richieste e descritte nel presente capitolato è stimata in km 62.000.

Per il conteggio dei Km sono stati calcolati i km effettivamente percorsi dagli automezzi adibiti al trasporto scolastico per la percorrenza delle linee indicate nel Piano del Trasporto scolastico non considerando i Km di trasferimento dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa. Nel conteggio dei Km effettivamente percorsi sono stati ricompresi i Km percorsi per le uscite curricolari e quelle didattiche.

Per la programmazione e gestione delle uscite curricolari e didattiche in orario scolastico si precisa che l'aggiudicatario si impegna ad effettuarle con gli stessi mezzi utilizzati per il servizio di trasporto casa-scuola-casa e compatibilmente con gli orari dello stesso servizio.

Per la programmazione e gestione delle uscite didattiche anche in orario extrascolastico si precisa che l'aggiudicatario si impegna ad effettuarle, a seconda delle esigenze, con automezzi di idonea capienza o in alternativa svolgerà tali servizi con un numero aggiuntivo di mezzi al fine di raggiungere la capienza desiderata.

I chilometri percorsi per le attività curriculari e didattiche in orario scolastico ed extrascolastico sono convenzionalmente stabiliti a circuito chiuso con inizio dal plesso scolastico interessato dal servizio, proseguendo per il percorso correlato all'attività prevista e termine allo stesso plesso scolastico.

Norme generali: per sopravvenute e motivate esigenze dell'utenza e/o causa una diversa pianificazione dell'attività scolastica, il Piano del trasporto scolastico potrà essere suscettibile di variazioni, che non comportino aumento dei mezzi e degli autisti, anche in corso di anno scolastico.

ART. 10 VARIAZIONE DEI PERCORSI

I percorsi potranno subire modifiche per giustificati motivi dell'utenza (ritiri dal servizio e/o nuove domande di utenti) o del Servizio Unione, attraverso la definizione di ulteriori punti di raccolta o mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. In tal caso sarà cura del Servizio Unione comunicare tempestivamente all'aggiudicatario le modifiche richieste e concordare con essa le variazioni al Piano dei Trasporti. L'aggiudicatario si impegna ad attuare le variazioni richieste entro 3 giorni dalla comunicazione.

La variazione annua del conteggio chilometrico sino al 10% in aumento o in diminuzione rispetto ai 62.000 km previsti nel presente capitolato non comporterà variazioni al corrispettivo annuo durante il periodo contrattuale.

Nel caso si riscontri una variazione chilometrica che comporti una diminuzione o un aumento superiori al 10%, si procederà opportunamente a ridefinire il compenso spettante per la parte di chilometraggio superiore o inferiore al 10%.

Il conguaglio avverrà sulla base di un costo unitario di seguito riportato al chilometro pari a € 0,56, oltre IVA.

A tal fine la ditta aggiudicataria renderà mensilmente all'Unione i chilometri effettivamente percorsi nel mese precedente.

Non sono considerati i Km percorsi di trasferimento dalla rimessa all'inizio della linea e viceversa.

ART. 11 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e in particolare:

- Legge n. 218 del 11/8/03 e Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09 sulle norme per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada;
- L. R. Emilia Romagna n. 30 del 2/10/98 di disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale, successiva modifica n. 29 del 21/12/07 sul trasporto passeggeri mediante noleggio autobus con conducente e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio con conducente n. 3 del 28/12/09 e ss.mm.ii.;
- possesso dell'attestato di idoneità professionale per dirigere l'attività di trasporto di persone su strada, previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. e dal D.M. 161/2005 o di equivalente titolo comunitario conforme al Regolamento (CE) n. 1071/2009 e successive circolari applicative.
- Direttiva del 20 novembre 2001 n.2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e relativo regolamento attuativo (DPR. N. 495/1992 e ss.mm.ii);
- D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
- D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
- D.M. 01/04/2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus";

- L. R. 28/12/09 n. 26/01 sul Diritto allo Studio;
- D.M. n. 448 del 20/12/1991 “Trasporto di viaggiatori mediante autoveicoli di linea” e s.m.i.;
- DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 187 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada;
- D. MIN. TRANSIZ. ECOLOGICA 17/06/2021 Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada, in quanto compatibili;

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti adottati in data successiva all’affidamento del servizio. Il servizio è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. È da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 *“Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”* e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, l’affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico”, pertanto l’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 27/01/1994 *“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”*.

È fatto obbligo all’affidatario di svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di fermata impartite dal Responsabile del Servizio dell’Unione. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti.

L’esecuzione del servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- **trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola** che consiste nella salita degli utenti presso i punti di raccolta individuati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza.
- **trasporto di ritorno, ovvero il tragitto scuola – casa** che consiste nella salita degli utenti avviene presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.
- **trasporto per uscite curriculari** (quali a titolo indicativo e non esaustivo attività motorie in palestra, corsi di musica, teatro, biblioteca o servizi di doposcuola): nella salita degli studenti presso la sede scolastica per la destinazione, di volta in volta comunicata, e il relativo ritorno.
- **trasporto per uscite didattiche:** nella salita degli studenti presso la sede scolastica per la destinazione, di volta in volta comunicata, e il relativo ritorno.

L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Servizio Unione. L’utente non può essere lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l’utente dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un’interruzione del servizio e l’Aggiudicatario dovrà avvisare dell’accaduto direttamente la Polizia Municipale, salvo quanto disposto dall’art 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici).

Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente le persone autorizzate dall’Unione.

Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È vietato il trasporto di utenti in piedi. Il servizio dovrà essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza dei trasportati in genere; a tale proposito, in prossimità del plesso scolastico, dovrà essere tenuta una velocità “a passo d’uomo” o comunque di tutta sicurezza e il mezzo dovrà predisporre per la salita e la discesa degli utenti negli spazi apposti o individuati dal Servizio Unione competente. All’arrivo alla scuola, il trasportatore è

tenuto a controllare che i bambini o i ragazzi entrino nel cortile della scuola e che vi sia presente personale adulto (insegnanti o ausiliari). Se per qualsiasi motivo l'apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi, il trasportatore è tenuto ad attendere l'apertura, trattenendo gli utenti sullo scuolabus. Il personale incaricato dovrà prestare particolare prudenza nelle fasi di salita e discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Il personale impiegato nel servizio risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori assistiti che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dai mezzi. La vigilanza sugli utenti deve quindi essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento (luogo in cui si effettua la fermata per la salita) sino a quando gli alunni vengono affidati al personale scolastico all'arrivo a scuola o ai genitori o loro delegati alla fermata al rientro a casa

L'affidatario deve assicurare il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, di norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio. In ogni caso l'aggiudicatario dovrà fornire il servizio in qualunque momento sia richiesto dal Servizio Unione anche se non corrispondente all'effettivo calendario scolastico o agli effettivi orari previsti per l'ordinaria attività didattica delle scuole. L'aggiudicatario ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.

È fatto obbligo all'aggiudicatario garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi il Servizio Unione farà richiesta preventiva via fax o, in casi eccezionali, per vie abbreviate come il telefono o altro.

Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere temporaneo dell'autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del servizio in corso d'opera, l'aggiudicatario è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l'incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità dei trasportati. Rimangono a carico dell'Unione, per ogni tipo di servizio, il reperimento e la retribuzione di eventuali accompagnatori da destinare al servizio di sorveglianza e custodia dei bambini durante il periodo di permanenza sullo scuolabus.

Il servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura della scuola, assemblee sindacali della scuola etc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti. In caso di sciopero o di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale delle lezioni, gli orari del servizio di trasporto scolastico potranno subire variazioni, previa comunicazione alla ditta affidataria da parte del servizio dell'Unione, di norma entro 24 (ventiquattro) ore precedenti.

Si precisa che l'arrivo presso i vari plessi scolastici potrà avvenire non oltre 15 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni delle scuole primarie.

Per quanto riguarda l'uscita degli alunni, i mezzi di trasporto dovranno trovarsi all'uscita dei vari plessi scolastici almeno con 5 minuti di anticipo.

ART. 12 CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'aggiudicatario dovrà garantire una dotazione di mezzi tale da assicurare il servizio, in particolare per garantire lo svolgimento di tutti i percorsi è richiesta la seguente dotazione di automezzi e precisamente:

- n. 1 mezzo con una capienza minima di 45 posti a sedere – oltre a quello riservato al conducente ed eventualmente all'accompagnatore;

- n. 1 mezzo con una capienza minima di 23 posti a sedere – oltre a quello riservato al conducente ed eventualmente all'accompagnatore;
- n. 1 mezzi con una capienza minima di 9 posti a sedere compreso quello riservato al conducente ed eventualmente all'accompagnatore.

I mezzi devono essere omologati come minimo Euro 4.

Gli automezzi da impiegare devono essere idonei per il trasporto degli alunni delle scuole dell'obbligo e dell'infanzia e devono tenere conto dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tramite l'applicazione dei "Criteri ambientali Minimi" in quanto compatibili per l'affidamento di servizi di trasporto;

L'anno di prima immatricolazione di tali mezzi non dovrà essere antecedente all'anno 2006. Tutti i veicoli devono essere rispondenti a caratteristiche di emissione previsti dalla normativa vigente.

Tutti gli automezzi utilizzati dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 (*"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"*), dalla successiva circolare n. 23 del 01/03/1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al DM 18/04/1977, come modificati ed integrati con successivi DM 13/01/2004 e DM 01/04/2010.

Gli automezzi da adibire al trasporto devono essere di proprietà dell'aggiudicatario, o nella disponibilità di quest'ultimo in forza del diverso titolo giuridico (ad esempio leasing) specificato nell'offerta tecnica, per l'intera durata del servizio ed essere immatricolati per i servizi di linea o di noleggio.

Prima della stipula del contratto dovrà essere esibito regolare atto di acquisto in proprietà o atto comprovante il negozio giuridico utilizzato ai fini della piena disponibilità, a diverso titolo giuridico, dei mezzi necessari per l'intera durata del contratto.

Tali mezzi devono essere:

- a) immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione provinciale della Motorizzazione Civile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente (art. 1, lett. b, del D.M. 31 gennaio 1997);
- b) rispettare le norme della Regione Emilia Romagna in materia di trasporto passeggeri (legge regionale 21 dicembre 2007 n. 29 recante disposizioni in materia di trasporto passeggeri effettuato mediante noleggio di autobus con conducente. Modifica della legge regionale 2 ottobre 1998 n. 30 "disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale");
- c) possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice della Strada (D. Lgs n. 285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;
- d) essere coperti da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli;
- e) gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98;
- f) mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;
- g) resi dettagliatamente noti all'Unione per quanto riguarda tipo, marca, numero di posti e numero di targa;

Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e nello stato confacente al decoro richiesto per il servizio da prestare, sia all'interno che all'esterno. L'aggiudicatario dovrà provvedere alle manutenzioni e riparazioni necessarie per il normale funzionamento dei mezzi.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo e sui lati esterni, in modo visibile, un cartello con lo stemma dell'Unione per cui effettua il servizio e con la dicitura– *Servizio di trasporto scolastico*”.

In sede di esecuzione del contratto l'appaltatore può utilizzare mezzi diversi da quelli indicati in sede di gara, purché immatricolati successivamente al mezzo sostituito, che presentino identiche o migliori caratteristiche tecniche e siano stati preventivamente valutati positivamente a cura dell'Unione.

Durante il periodo dell'affidamento l'appaltatore è tenuto a comunicare al Servizio Unione qualsiasi variazione che venisse apportata per qualsiasi ragione in ordine ai mezzi che intende utilizzare. Il Servizio Unione potrà o meno, a suo insindacabile giudizio, autorizzare la variazione richiesta.

Criteri ambientali minimi:

I mezzi impiegati dovranno rispettare i Criteri Minimi Ambientali in quanto applicabili per l'affidamento del servizio di trasporto in relazione alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali ivi previste.

I veicoli adibiti al trasporto acquistati o acquisiti in leasing, locazione o noleggiati devono essere conformi alle specifiche tecniche dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi ed in possesso dei mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio.

Ai fini di controllo, l'aggiudicatario comunica le eventuali esigenze di sostituzione dei veicoli al direttore dell'esecuzione del contratto unitamente alle caratteristiche ambientali dei veicoli che si intendono acquistare. Entro 30 gg dall'acquisto, dal noleggio o dal leasing, trasmette i contratti a tal fine stipulati, allegando i mezzi di prova previsti in calce a ciascun criterio ambientale. Il direttore dell'esecuzione del contratto verifica la veridicità delle informazioni rese anche con sopralluoghi e attraverso la richiesta di altra documentazione probatoria pertinente.

La fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili e/o a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di riferimento di cui ai punti 2 e 3 dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (scheda lett H) del D.M 17 luglio 2021 Ministero della Transizione Ecologica, o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti conformi alla UNI EN ISO 14024. Ai fini del controllo, l'affidatario con cadenza semestrale presenta un report che indichi la denominazione commerciale, la denominazione sociale del produttore e le caratteristiche tecniche dei lubrificanti acquistati ed utilizzati in ciascun semestre per l'esecuzione del servizio. Il direttore dell'esecuzione del contratto si riserva di richiedere la documentazione fiscale relativa agli acquisti effettuati.

ART. 13 PERSONALE

Personale addetto alla guida degli automezzi

Gli autisti dei mezzi adibiti al servizio dovranno essere muniti di patente di guida valida per la conduzione del mezzo richiesto e di tutti gli altri requisiti di legge. L'autista, nell'espletamento delle proprie mansioni, ha l'obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla speciale natura del servizio ed hanno l'obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in assenza degli utenti.

L'affidatario si obbliga ad impegnare, per l'esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal Contratto Collettivo di lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi e, più in generale, l'appaltatore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad ogni effetto l'Unione da ogni responsabilità. L'affidatario dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del contratto, il rapporto “unità impiegate – qualifica professionale – ore di lavoro prestate”

ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione agli interessati di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l'abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i genitori degli utenti, l'affidatario, la scuola, l'Unione o viceversa.

Per il personale impiegato nei servizi deve essere rispettato quanto disposto dall'art. 15 della legge 125/2001 (*"Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcolcorrelati"*) e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all'accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.

Per il personale impiegato nei servizi è richiesto inoltre il certificato penale del casellario giudiziale (certificato antipedofilia) così come disposto dall'art. 25 bis del DPR 313/2002, integrato dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 del 4/3/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93 dell'Unione Europea, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'aggiudicatario, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, dovrà consegnare l'elenco degli autisti destinati al servizio comprensivo del personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli estremi del documento di patente di guida e del CQC e sarà tenuto a comunicare preventivamente ogni variazione che intenda apportare. L'aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la continuità di presenza degli autisti in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni.

Ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell'esecuzione del contratto può essere presa presso gli Uffici dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. I dipendenti dell'affidatario sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dall'Unione ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001.

L'affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e tenere indenne sia l'Unione che il Comune di Casina da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'affidatario. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

L'affidatario deve curare che il proprio personale:

- sia munito di distintivo di riconoscimento;
- consegni immediatamente al Responsabile del Servizio Unione o allo stesso plesso scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
- segnali subito al Responsabile del Servizio Unione eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;
- eserciti la vigilanza sui trasportati sino a quando non intervenga quella effettiva o potenziale dei genitori;

- non prenda accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi referenti;
- faccia salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;
- faccia salire e conduca il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;
- faccia salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-vedenti o comunque autorizzati dall'Unione;
- deleghi ad altri la conduzione del mezzo;
- si astenga dal fumo sia sul mezzo che al di fuori di esso in presenza di minori;
- si esprima con modi inurbani e assuma atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e comunque non consoni al ruolo;
- arresti il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
- dia adito a discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti tra l'utenza e l'Unione.

L'Unione si riserva:

- a) il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
- b) il diritto di richiedere all'aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente dagli stessi, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio;
- c) il diritto di richiedere all'aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di sostituire immediatamente quegli operatori che dovessero risultare inadeguati allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente affidamento, in circostanze documentate con particolare riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nella conduzione del mezzo.

Personale di accompagnamento per trasporto scolastico alle scuole d'infanzia.

Come previsto dalla normativa vigente per il trasporto degli utenti frequentanti le scuole dell'Infanzia l'Unione assicurerà la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico". Per gli accompagnatori non è richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un'adeguata competenza nella relazione e comunicazione con i bambini e le famiglie.

Referente dell'affidamento

L'aggiudicatario dovrà indicare il nominativo di un referente responsabile, sempre rintracciabile e reperibile, che abbia conoscenza del territorio del comune di Casina e che si occupi della gestione quotidiana del servizio e dei rapporti con il competente Servizio Union. Il nominativo dovrà essere trasmesso all'Unione prima dell'inizio del servizio e dovrà tempestivamente essere comunicata ogni sostituzione.

ART. 14 COMPITI DELL'AUTISTA

Il gestore del servizio di trasporto scolastico è tenuto a fornire la sua prestazione ad una categoria particolare di utenti (alunni e studenti) ed assume un obbligo specifico di vigilanza sui minori trasportati, con conseguente necessità di avvalersi di mezzi e personale adeguati a tale specifica responsabilità. Il personale impiegato dovrà, pertanto, essere adeguatamente formato.

Detto personale dovrà usare speciale prudenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dallo scuolabus. La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento

(luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale della scuola nel momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola o dei genitori o loro delegati alla fermata per il ritorno a casa.

Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli e/o la porta d'ingresso non risultino ancora aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale della scuola e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il cancello e/o porta d'ingresso, entrano a scuola.

Il conducente deve, inoltre, esercitare la vigilanza sino a quando non intervenga quella dei genitori o di un loro delegato.

In caso di assenza dei genitori o dei loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà essere trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un'interruzione del servizio e l'aggiudicatario dovrà avvisare dell'accaduto direttamente la Polizia Municipale, salvo quanto disposto dall'art 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017 n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici).

ART. 15 SEDE ORGANIZZATIVA E RIMESSA

L'affidatario dovrà disporre o impegnarsi ad attivare prima dell'inizio del servizio una sede organizzativa e una o più rimesse (la sede e la rimessa dei mezzi possono coincidere) presso la quale sia attivato collegamento telefonico e casella di posta elettronica in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tali recapiti verranno inviate tutte le comunicazioni necessarie da parte dell'Unione. La ditta inoltre dovrà comunicare all'Unione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. Nel caso di sede e/o rimessa/e già a disposizione della ditta, la stessa dovrà fornirne l'indirizzo preciso. La rimessa dovrà essere nella disponibilità della ditta a qualsiasi titolo (locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la sicurezza e la protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici. La rimessa dovrà essere conforme a quanto previsto dal Regolamento Regionale (Emilia Romagna) 28/12/2009 n. 3.

ART. 16 REQUISITI DI QUALITA'

L'aggiudicatario si obbliga nell'esecuzione del servizio a rispettare, in aggiunta a quelli già previsti nel presente capitolato, i seguenti requisiti minimi di qualità:

- dotazione della Carta del servizio del trasporto scolastico, che dovrà essere consegnata all'Unione dopo la stipula del contratto al fine di divulgarla agli utenti del servizio;
- predisporre e sottoporre, indicativamente una volta all'anno, questionari di valutazione diversificati in relazione alle età sul gradimento del servizio, concordati con l'Unione, ad un campione significativo di utenza.

ART. 17 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario si obbliga a collaborare costantemente con il Servizio Unione al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge, nonché ad eseguire a regola d'arte il servizio di cui al presente Capitolato, essendo responsabile dell'adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio.

L'Aggiudicatario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

L'Aggiudicatario si obbliga a:

- elaborare, di concerto con il Servizio Unione, entro 10 giorni dalla consegna della lista degli iscritti, il Piano annuale dei trasporti definitivo, da approvare dal Servizio Unione medesimo;

- comunicare il nominativo (corredato di numero telefonico, numero di fax e orari di reperibilità) di un suo tecnico Responsabile nei confronti del Servizio Unione per l'espletamento del servizio di trasporto scolastico, che segnali tempestivamente l'opportunità di potenziare o razionalizzare i servizi sulla scorta di riscontri operativi;
- collaborare costantemente con il Servizio Unione al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge;
- rispettare i Criteri Ambientali Minimi in quanto applicabili per l'affidamento di servizi di trasporto per quanto concerne le specifiche tecniche e le clausole contrattuali;
- attenersi, nell'esecuzione del servizio, al Piano dei Trasporti approvato dal Servizio Unione, invitando le famiglie degli utenti a rivolgere direttamente al Servizio Unione stesso le eventuali richieste o reclami;
- predisporre una reportistica mensile, anche su supporto informatico, nella quale siano raccolte le informazioni relative ai servizi di trasporto erogati e ai km percorsi;
- rispettare il tragitto e gli orari d'arrivo e ritiro dalle scuole. Qualora le scuole, per motivi didattici o ricreativi, fossero impossibilitate al rispetto dei consueti orari di funzionamento, l'aggiudicatario deve comunque garantire l'arrivo e ritiro dalle/alle scuole negli orari che verranno comunicati allo stesso dal personale responsabile del Servizio Unione;
- garantire il trasporto anche in occasione di maltempo od altre cause o circostanze, fatto salvo il caso di chiusura delle scuole;
- non effettuare il servizio verso quel plesso scolastico, di cui il dirigente scolastico comunichi la chiusura, per qualsiasi motivo, all'aggiudicatario e al Servizio Unione competente;
- dare comunicazione al Servizio Unione con almeno 9 giorni di preavviso, in caso di sciopero del personale di guida o dei propri aventi causa, al fine di informare le famiglie interessate, fatto salvo ogni più puntuale adempimento derivante dall'eventuale applicazione della L. 146/90 e successive modificazioni o integrazioni;
- in caso di sciopero del personale delle Scuole, fornire comunque il servizio nelle sedi scolastiche salvo esplicita comunicazione diversa da parte del Servizio Unione, comunicazione che sarà fornita all'aggiudicatario almeno 48 ore prima;
- in caso di sospensione o revoca dello sciopero, erogare il servizio normalmente;
- rideterminare i percorsi del servizio di concerto con il Servizio Unione se le esigenze di trasporto dovessero cambiare nel corso dell'anno;
- concordare con il Servizio Unione eventuali comunicazioni alle famiglie che, in nessun caso, devono essere lasciate alla sola discrezionalità dell'autista;
- garantire la stabilità delle presenze degli autisti sui mezzi di trasporto per favorire buone relazioni con i fruitori;
- garantire che l'autista, oltre alle normali responsabilità e attenzione circa la guida del veicolo che gli è stato affidato:
 - non anticipi l'orario di consegna e presa dei bambini alle famiglie rispetto a quello del piano di trasporto;
 - abbia anche una "responsabilità educativa" verificata periodicamente mediante azioni preventive di informazione formazione che l'impresa concorrente deve proporre in sede di offerta;
 - abbia la responsabilità di riferire all'Aggiudicatario eventuali problemi affinché la stessa possa concordare con il Servizio Unione l'atteggiamento da tenere nei confronti degli utenti e delle famiglie e gli strumenti da usare per comunicare con gli stessi;
- effettuare i percorsi stabiliti d'intesa con il Servizio Unione nel Piano dei Trasporti. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari approvati dal Servizio Unione, se non a seguito di espressa autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere

immediatamente comunicate agli uffici comunali. Ugualmente, non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio; non possono salire sul mezzo altre persone se non espressamente autorizzate;

- farsi carico di costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Servizio Unione, effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed intervento sugli automezzi;
- assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con particolare riferimento alle misure di sicurezza e non impiegare veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Servizio Unione;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. È tenuto a rispondere, oltre che del ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione del trasporto, di qualsiasi sinistro che colpisca persone e cose;
- fornire al Servizio Unione, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in cui è in corso durante l'espletamento del servizio appaltato, come sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche qualora nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente al Servizio Unione qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- garantire la sostituzione immediata degli operatori assenti a qualsiasi titolo;
- comunicare per iscritto al Servizio Unione di tutti gli incidenti e danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno); detta comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno;
- comunicare con tempestività ogni eventuale variazione di personale o dei mezzi utilizzati;
- in caso di reclamo, rispondere all'Unione entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi all'inoltro del reclamo, contro deducendo, punto per punto, i motivi sollevati dal reclamante.

ART. 18 OBBLIGHI A CARICO DELL'UNIONE

Il Servizio Unione si impegna a:

1. raccogliere le iscrizioni degli alunni che necessitano del servizio di trasporto;
2. avvisare l'aggiudicatario in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche o altro) non appena a conoscenza e, comunque, con un preavviso di norma non inferiore a 12 ore;
3. dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso a seguito di ordinanze predisposte dagli Uffici competenti;
4. comunicare eventuali modifiche dei percorsi del Piano dei Trasporti per esigenze dell'utenza;
5. reperire e retribuire gli accompagnatori che si dovessero rendere necessari sui mezzi durante l'esecuzione del servizio;
6. determinare le tariffe a carico degli utenti e le eventuali riduzioni od esenzioni;
7. pagare alla ditta affidataria il corrispettivo dovuto;
8. collaborare con la ditta affidataria per il buon andamento del servizio affidato.

ART. 19 CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento specifico allegato tra gli atti di gara.

ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve costituire una garanzia definitiva pari al 10% ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ogni qualvolta l'Unione si rivalga sulla garanzia definitiva, l'affidatario è tenuto a provvedere al reintegro nel termine di 30 giorni. La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'espressa previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, cod. civ., nonché la sua immediata operatività, e quindi l'impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dall'Unione, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima. La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto e ha validità per l'intera durata dell'affidamento, e comunque fino all'avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

ART. 21 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ

La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo l'Unione, e s'impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, del personale dell'Unione – scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008.

L'affidatario è sempre responsabile sia verso l'Unione sia verso terzi dell'esecuzione del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per causa ad esso connesse, dovessero derivare all'Unione agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell'aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall'operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell'esecuzione del servizio stesso.

L'Unione è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà nell'esecuzione del servizio.

Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l'aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell'affidamento, per

R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali:

- polizza R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per danni arrecati a terzi e all'Unione, o per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, con un massimale minimo per sinistro € 10.000.000,00 "unico" per sinistro, senza alcun sottolimito di risarcimento.
- polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 32.000.000,00 per sinistro - e recante l'estensione complementare dell'assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Unione.

Si precisa che nella definizione di "terzi", ai fini e per gli effetti dell'assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all'interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell'aggiudicatario si richiama l'art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell'Unione e dei suoi dipendenti

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'appaltatore, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo l'appaltatore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.

L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dall'Unione e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto.

ART. 22 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'Unione ha la facoltà, ai sensi degli articoli 121 e 122 del D. Lgs. n. 36/2023, di ordinare la sospensione temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione.

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, l'Unione ha facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate:

- frode nell'esecuzione dell'affidamento;
- cancellazione dall'albo regionale delle cooperative sociali sez. B;
- mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall'art.4 comma 2 della legge 381/1991;
- perdita dei requisiti di idoneità;
- cessazione dell'attività della ditta, mancata osservanza del divieto di subappalto e del divieto di cessione del contratto;

- mancato inizio dell'esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale con applicazione di penali;
- inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro;
- violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell'impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato
- mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- apertura di una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
- mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta;
- venir meno del possesso dei requisiti di partecipazione in sede di esecuzione;
- non attuazione del progetto presentato in sede di gara;
- rilevanti difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta presentata;
- mancato o ritardato adempimento degli obblighi di comunicazione e informazione;
- in ogni caso in cui, sussistendo le condizioni di legge per la risoluzione, l'Amministrazione decida di procedervi.

Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso l'Unione non ritenga valide le motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta tramite PEC., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni anche all'immagine.

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, l'Unione si riserva di affidare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio.

Al fine di ristorare il danno subito, l'Unione incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell'importo non risarcito, richiederà alla ditta l'erogazione dell'ulteriore somma.

L'Unione nel quantificare il danno, terrà conto anche dell'eventuale maggiore spesa che dovrà sostenere:

- in conseguenza del ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall'affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi più onerosi per l'Unione.

Il contratto, inoltre, potrà essere sciolto, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per mutuo consenso delle parti ai sensi dell'art. 1372 C.C.

ART. 23 RECESSO

L'Unione si riserva la facoltà ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per prestazioni eseguite o in corso di esecuzione, di recedere in ogni momento

dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da notificarsi all'aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di recesso l'aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte dell'Unione delle sole prestazioni eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.

L'Unione si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A o da Intercent-ER successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.

ART. 24 PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze con dipendenti dell'Unione non sono previsti oneri per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. L'affidatario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.

L'aggiudicatario si impegna a:

- provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- effettuare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- provvedere alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e specifici presenti nell'attività ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- provvedere alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- rispettare e fare rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare;
- utilizzare mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
- trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto.

ART. 25 CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI

All'Unione spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell'attività svolta. Il direttore dell'esecuzione nominato dall'Unione ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023 potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari, anche ai sensi dell'art. 31 dell'allegato al Codice II.14, al fine di garantire:

- a) l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
- b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- c) il rispetto dei diritti degli utenti;
- d) il rispetto di quanto offerto dall'operatore economico appaltatore con l'offerta tecnica-progettuale;
- e) il rispetto degli obblighi di legge nonché degli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza;
- f) il rispetto degli orari, l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati, del personale posto alla guida degli autoveicoli e degli accompagnatori.

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore.

L'affidatario ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di verifica di cui trattasi consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l'accesso alla documentazione della ditta relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili.

In qualsiasi momento, potrà essere richiesta la documentazione relativa:

- ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, etc.);
- al personale impiegato (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, etc.);
- a patenti di guida e relativi certificati professionali;
- a ogni altro aspetto del servizio di cui l'Unione rilevi la necessità di un riscontro documentale.

L'appaltatore "a sua cura e spese" dovrà metterla a disposizione.

La ditta appaltatrice dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale dell'Unione a ciò preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito e sosta ed anche alla sede dell'ufficio operativo della ditta.

L'Unione si riserva di applicare sanzioni/penali stabilite nel presente capitolato e nel contratto.

Si precisa che l'attività di controllo effettuata con personale dell'Unione non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dall'Unione stessa e la cui durata è inferiore a 5 uomini/giorno per anno.

Ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023 il servizio oggetto del presente capitolato sarà sottoposto alla verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali

ART. 26 PENALITÀ E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del presente capitolato, del Piano dei Trasporti, nonché alle indicazioni impartite dal Servizio Unione durante lo svolgimento del servizio.

Nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali che non comportino la risoluzione del contratto all'aggiudicatario, indipendentemente dall'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, potrà essere irrogata una penale di entità variabile da un minimo di € 200,00 (duecento) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila) per ogni singola infrazione.

L'Unione applicherà per ogni singola infrazione le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

- Mancato rispetto dei punti di raccolta stabiliti in accordo con l'Unione: € 200,00 per ogni singolo punto di fermata mancato;
- Mancato rispetto dell'obbligo di arrivo presso le sedi scolastiche entro gli orari previsti per il regolare inizio delle lezioni, fatti salvi i casi di forza maggiore: € 200,00;
- Trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo: € 500,00 per ogni unità in sovrannumero;
- Inosservanza degli obblighi di riservatezza: € 500,00 per ogni violazione;
- Utilizzo di automezzo non idoneo: € 1.000,00 per ogni utilizzo;
- Trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti: € 1.000,00.
- Sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno: € 1.000,00.
- Infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00;
- Infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolare gravità, € 1.000,00;
- Mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara e nell'offerta tecnica, da € 500,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità della violazione;

- Mancato ottemperamento alle prescrizioni del presente capitolato o alle clausole contrattuali, da € 200,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità;
- Mancato adempimento agli ordini impartiti dall'Unione o ritardo nell'esecuzione, da € 200,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità;
- Mancata effettuazione del servizio secondo i percorsi approvati dall'Unione, da € 200,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità;
- Mancata osservanza degli obblighi di tempestiva comunicazione di ogni eventuale variazione di personale e/o di mezzi, da € 200,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità;
- Mancata o inadeguata vigilanza sul corretto comportamento da tenersi da parte del proprio personale, da € 200,00 a € 3.000,00 in proporzione alla gravità.

Per l'accertamento dell'inadempienza, l'Unione terrà conto anche delle segnalazioni provenienti dalla scuola e dai familiari degli utenti.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale l'aggiudicatario avrà facoltà di opporre le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima.

La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.

In caso di reiterata applicazione di più penali, l'Unione, oltre all'applicazione della penale predetta, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi sostenuti.

L'azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Unione non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.

L'applicazione delle sanzioni/penali non esonera in alcun caso l'aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

L'Unione, al fine di garantire in modo efficace l'osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle sanzioni/penali, i pagamenti dell'impresa cui sono stati contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a quando l'impresa non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre (3) mesi dal momento della relativa notifica all'impresa tramite indirizzo pec e trascorsi i suddetti tre (3) mesi senza che la ditta si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'ente appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 27 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'affidatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio affidato, l'Unione avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Unione e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Unione potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti della ditta appaltatrice o sul deposito cauzionale.

ART. 28 SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO

L'Unione, dopo la presa d'atto del risultato di gara, procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario con il quale verrà regolamentata la fornitura del servizio secondo quanto previsto

nel presente capitolato d'appalto e dall'offerta presentata. L'importo del contratto da stipulare con l'Unione contraente sarà determinato dall'importo del presente appalto al netto del ribasso percentuale offerto sull'importo complessivo a base d'asta. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare il nominativo del Legale Rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto per l'affidamento in appalto dei servizi del presente capitolato e resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte dell'Unione.

La stipulazione del formale contratto resta comunque subordinata alla verifica delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

Il contratto verrà stipulato in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), ai sensi dell'art. 18 del Codice.

La stipula del contratto avrà luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione del servizio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 del D. Lgs 36/2023.

Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi alla sottoscrizione, non produca la documentazione necessaria per procedere con la stipula, e non dovessero sussistere giustificati motivi, valutati positivamente dall'Unione per una stipula tardiva, l'Unione ha la facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione.

Le tasse, soprattasse, imposte ordinarie e straordinarie, IVA di legge, imposta di registro, e ogni altra spesa inerente e conseguente alla stipulazione del relativo contratto sono per intero a carico dell'aggiudicatario

ART. 29 CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate. Fermo restando il divieto di cessione integrale dell'appalto e che la prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, in ragione della natura di alta intensità di manodopera del servizio in appalto, è ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 c. 53 della Legge n. 190 del 06/11/2012 dalla lett. c) alla lett. i), qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle "white list" delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del lavoro che intende subappaltare. Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 30 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dovuto all'aggiudicatario per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture, di importo corrispondente ad 1/10 del corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di giugno. Con il pagamento dei corrispettivi si intendono interamente compensati dall'Unione tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di cui si tratta. Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in precedenza. Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano Sede Legale: Via Dei Partigiani n.10 42035 Castelnovo né Monti (RE) C.F./P.I.: 91167000354 Pec: unioneappenninore@pec.it IBAN Tesoreria (Banco BPM, Ag. Castelnovo ne' Monti: IT 82 Q 05034 66280 000000000100. Il Codice Univoco dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano è CUF: UFZPIQ. Le fatture dovranno riportare la dicitura POLO 3 Comune di Carpineti Casina con la specifica del servizio svolto e del relativo periodo di riferimento. L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell'IVA esposta in fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'aggiudicatario e quant'altro dalla stessa dovuto. Si informa altresì che l'Unione rientra nel regime di cui all'art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture darà titolo all'aggiudicatario di applicare gli interessi di mora di legge.

Qualora il DURC acquisito dal Servizio Unione segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Capitolato, il Servizio Unione tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tal caso il Servizio Unione provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'aggiudicatario o del sub aggiudicatario impiegato nell'esecuzione del presente Capitolato, il Servizio Unione procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Servizio Unione potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in forza del presente Capitolato.

ART. 31 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'aggiudicatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Unione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Unione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016.

ART. 32 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare all'Unione Montana gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.

Sulle fatture da trasmettere al dell'Unione Montana dovrà essere indicato:

- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. derivato riferito al contratto sottoscritto con l'Unione.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando l'Unione dichiara all'aggiudicatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. L'aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento dell'Unione montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano, la violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà dell'Unione di risolvere il contratto.

ART. 33 CODICE DI COMPORTAMENTO DIVIETO DI PANTOUFLAGE

L'aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento dell'Unione Montana.

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà per l'Unione di risolvere il contratto.

La ditta affidataria si impegna a far rispettare quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario s'impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l'espletamento del servizio, nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso l'adozione di misure idonee ad impedirne l'alterazione, la cancellazione, la distruzione, l'accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ART. 35 REVISIONE DEI PREZZI

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale.

A partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, i prezzi potranno essere adeguati in aumento o in diminuzione.

La revisione prezzi sarà riconosciuta per le effettive variazioni dei prezzi dei fattori produttivi dimostrate sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT disponibili (gli indici dei prezzi al consumo, dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie) e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, sulla base del rinnovo dei CCNL, nonché sulla base di altri indici, purché la variazione effettiva del prezzo dei fattori produttivi risulti, in ogni caso, concretamente dimostrata.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% per cento dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% per cento della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

Spetta all'appaltatore richiedere la revisione dei prezzi adeguatamente dimostrando nel dettaglio la sussistenza delle condizioni idonee per il suo riconoscimento.

La stazione appaltante valuta l'effettiva alterazione, ai sensi del presente articolo, delle condizioni iniziali dell'appalto sulla base di quanto prodotto dall'appaltatore e conseguentemente riconosce la revisione dei prezzi nel caso in cui accerti una concreta e rilevante variazione dei prezzi, nei termini previsti dal presente articolo, tale da determinare per l'appaltatore l'impossibilità di svolgere il servizio alle stesse modalità e condizioni previste.

La revisione dei prezzi in aumento può essere chiesta dall'appaltatore per un massimo di una volta l'anno e per un massimo di due volte durante la durata dell'appalto, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi. La revisione in diminuzione può essere comunicata dal RUP, a seguito di apposita procedura avviata d'ufficio dalla stessa stazione appaltante, comprensiva di eventuali proroghe e rinnovi.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo.

La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma soltanto pro futuro.

ART. 36 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto con l'Unione Montana e la sua registrazione.

ART. 37 CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Unione e fornitore in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza del presente contratto, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all'Unione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, con esclusione del ricorso all'arbitrato.

ART. 38 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la ditta affidataria avrà l'obbligo di osservare e fare osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale o che potessero venire eventualmente emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme e regolamenti e le ordinanze municipali), specialmente quelle aventi attinenza con i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 39 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutti gli effetti del contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio legale nella residenza dell'Unione Montana per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 36/2023, del Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.

3. PROSPETTO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO	COSTI	%
Costo personale	€ 76.465,00	50,97%
Spese utilizzo mezzi: assicurazioni, carburante, pneumatici, manutenzione, pulizie, ammortamento.	€ 60.000,00	40,00%
Spese generali di organizzazione	€ 7.000,00	4,67 %
Utile	€ 6.535,00	4,36%
Totale	€ 150.000,00	100%

4. PIANO DEL TRASPORTO SCOLASTICO

LINEA 1 LEGUIGNO-CASINA-FAIETO-PAULLO

PERCORSO	MATTINO PRIMARIA CASINA – MATERNA PAULLO DAL LUNEDI' AL VENERDI'
07:15	CASETICO
07:16	MADE' (LEGUIGNO)
07:18	ZILIANO, 1 (LEGUIGNO)
07:20	ROVETTO / INCROCIO BUSANELLA
07:21	MIGLIARA 16
07:25	VIA CANDERIETTA 20
07:28	CREDEM
07:31	SALVO D'ACQUISTO 11
07:37	IV NOVEMBRE/MUNICIPIO
07:39	GELATERIA MIA
07:42	BENZINAIO
07:44	CA' MATTA/INCR.TINTORIA
07:47	CARROZZERIA GHIRELLI
07:55	PRIMARIA CASINA
08:10	BORRA
08:25	MATERNA PAULLO

PERCORSO	RIENTRO PRIMARIA CASINA – MATERNA DI PAULLO LUN. MER. VEN.
13:00	PRIMARIA CASINA
13:11	CARROZZERIA GHIRELLI
13:12	CREDEM
13:14	WOLFANGO RISTORANTE
13:15	SALVO D'ACQUISTO, 11
13:20	IV NOVEMBRE/MUNICIPIO
13:22	GELATERIA MIA
13:22	FERMATA SCUOLA MEDIA
13:28	CA' MATTA/INCR. TINTORIA
13:30	CANDERIETTA, 16
13:32	MIGLIARA 16
13:35	ROVETTO / INCROCIO BUSANELLA
13:40	CASA DEL LUPO, 8
13:45	FAGGETO, 2/1 (LEGUIGNO)
13:45	VIA FAGGETO/INC. VIA ZILIANO
13:49	GIORA, 12/1 (LEGUIGNO)
15.50	MATERNA PAULLO
16.05	BORRA
PERCORSO	RIENTRO PRIMARIA CASINA – MATERNA PAULLO - MARTEDI'
15:30	MATERNA PAULLO
15:45	BORRA
16:00	PRIMARIA CASINA
16:06	CARROZZERIA GHIRELLI
16:07	CREDEM
16:08	WOLFANGO RISTORANTE
16:09	SALVO D'ACQUISTO, 11
16:12	IV NOVEMBRE/MUNICIPIO
16:14	GELATERIA MIA
16:16	FERMATA SCUOLA MEDIA
16:20	ANGELO MARCHI 11/2
16:22	CA' BONINI 1
16:22	CA' BONINI 1
16:25	ARIOLI, 1
16:27	TANE, 2
16:32	CA' MATTA/INCR. TINTORIA

16:35	CANDERIETTA, 16
16:38	MIGLIARA 16
16:40	ROVETTO/INCROCIO BUSANELLA
16:46	CASA DEL LUPO, 8
16:52	FAGGETO, 2/1 (LEGUIGNO)
16:53	VIA FAGGETO/INC. VIA ZILIANO
16:55	FAGGETO
16:56	INCROCIO X MADE', 2
16:58	GIORA, 12/1 (LEGUIGNO)
PERCORSO	RIENTRO PRIMARIA CASINA E MATERNA PAULLO- GIOVEDI'
12:55	PRIMARIA CASINA
13:11	CARROZZERIA GHIRELLI
13:12	CREDEM
13:14	WOLFANGO RISTORANTE
13:15	SALVO D'ACQUISTO, 11
13:20	IV NOVEMBRE/MUNICIPIO
13:22	GELATERIA MIA
13:22	FERMATA SCUOLA MEDIA
13:28	CA' MATTA/INCR. TINTORIA
13:30	CANDERIETTA, 16
13:32	MIGLIARA 16
13:35	ROVETTO / INCROCIO BUSANELLA
13:40	CASA DEL LUPO, 8
13:45	FAGGETO, 2/1 (LEGUIGNO)
13:45	VIA FAGGETO/INC. VIA ZILIANO
13:45	VIA FAGGETO/INC. VIA ZILIANO
13:49	GIORA, 12/1 (LEGUIGNO)
15:30	MATERNA PAULLO
15:45	BORRA
16:00	PRIMARIA CASINA
16:06	CARROZZERIA GHIRELLI
16:07	CREDEM
16:08	WOLFANGO RISTORANTE
16:09	SALVO D'ACQUISTO, 11
16:12	IV NOVEMBRE/MUNICIPIO
16:14	GELATERIA MIA
16:16	FERMATA SCUOLA MEDIA

16:20	ANGELO MARCHI 11/2
16:22	CA' BONINI 1
16:22	CA' BONINI 1
16:25	ARIOLI, 1
16:27	TANE, 2
16:32	CA' MATTA/INCR. TINTORIA
16:35	CANDERIETTA, 16
16:38	MIGLIARA 16
16:40	ROVETTO / INCROCIO BUSANELLA
16:46	CASA DEL LUPO, 8
16:52	FAGGETO, 2/1 (LEGUIGNO)
16:53	VIA FAGGETO/INC. VIA ZILIANO
16:55	FAGGETO
16:56	INCROCIO X MADE', 2
16:58	GIORA, 12/1 (LEGUIGNO)

LINEA 2 CIOLLA -BOCCO-SORDIGLIO-PAULLO

PERCORSO	MATTINO PRIMARIA PAULLO E SECONDARIA CASINA DAL LUNEDI' AL VENERDI'
07:15	CIOLLA
07:25	VAGLIO 4
07:30	XXV APRILE / INCR. BOCCO VECCHIO
07:35	SECONDARIA CASINA
07:45	BOCCO FERMATA SETA
07:55	VIA CA' BERNARDI 2
07:58	CIOLLA
08:00	ORATORIO/RIPA
08:05	SORDIGLIO, 10
08:10	BANZOLA, 18
08:15	VIA BERGOGNO 31
08.20	PRIMARIA PAULLO
PERCORSO	RITORNO PRIMARIA PAULLO E SECONDARIA CASINA LUN-MER-VEN
12.50	PRIMARIA PAULLO
13:01	BANZOLA, 18
13:13	ORATORIO/RIPA
13:15	CIOLLA
13:18	VIA CA' BERNARDI 2

13:23	XXV APRILE 39 O BETTOLA
13:26	CASA VIGNALI/SS63
13:30	BOCCO FERMATA SETA
13.30	FAIETO ALTO, 34 "BUS 3"
13.30	VILLA PRIMA DEL BAR BIVIO X BARAZZONE BUS3
13.30	BOCCO FERMATA SETA – COINCIDENZA LINEA 3
13:35	VAGLIO, 8
13:45	CIOLLA, 10
PERCORSO	
RITORNO PRIMARIA PAULLO E SECONDARIA MARTEDI'-GIOVEDI'	
13.07	SECONDARIA CASINA
13:16	TANE, 2
13:25	VAGLIO, 8
13:30	CIOLLA, 10
16.00	PRIMARIA PAULLO
16:10	BANZOLA, 18
16:18	ORATORIO/RIPA
16:20	CIOLLA
16:23	VIA CA' BERNARDI 2
16:26	CASA VIGNALI/SS63
16:28	XXV APRILE 39 O BETTOLA
16:30	BOCCO FERMATA SETA
16:40	FAIETO ALTO, 34
16:45	VILLA PRIMA DEL BAR BIVIO X BARAZZONE

LINEA 3 FAIETO-GIANDETO-LEGUIGNO-CASINA

PERCORSO	
MATTINO INFANZIA DI CASINA, PRIMARIA E SECONDARIA DI CASINA DAL LUNEDI' AL VENERDI'	
07:20	VILLA PRIMA DEL BAR BIVIO X BARAZZONE
07:25	FAIETO ALTO, 34
07:27	FAIETO, 10
07.35	SECONDARIA CASINA
07.35	COINCIDENZA LINEA 2
07:40	ANGELO MARCHI 11/2
07:45	ARIONI 6

07:48	TANE 2
08.00	SECONDARIA CASINA
07:55	VIA KENNEDI' 2
08.00	PRIMARIA CASINA
08.00	MATERNA CASINA
08.12	BELEO, 20
08.15	ROVETTO 19
08.20	MIGLIARA, 45
08.20	MIGLIARA 16
08.25	MATERNA CASINA
08.28	PIAZZA PAPA GIOVANNI 2
08.29	VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 36
08.30	J.F. KENNEDY, 2
08.33	MATERNA CASINA
08.35	MATERNA SACRO CUORE
08.40	CAMILLO PRAMPOLINI 5
08.45	P.ZZA IV NOVEMBRE, 5
08.47	DELLA FABBRICA, 9
08.52	CA' MATTA, 2
08.58	MALUNGA, 5
09.05	MATERNA CASINA
PERCORSO	RITORNO MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI CASINA LUN-MER-GIOV-VEN
13.00	PRIMARIA CASINA
13.07	SECONDARIA CASINA
13:12	ANGELO MARCHI 11/2
13:13	CA' BONINI 1
13:15	ARIOLI, 1
13:16	TANE, 2
13.20	SECONDARIA CASINA
13.30	VAGLIO 8 "BUS2"
13.30	CIOLLA 10 "BUS2"
13.30	BOCCO FERMATA SETA – COINCIDENZA LINEA 2
13:28	FAIETO, 10
13:40	FAIETO ALTO, 34
13:45	VILLA PRIMA DEL BAR BIVIO X BARAZZONE
15.25	PRIMARIA CASINA
15.25	MATERNA CASINA

15.30	MATERNA SACRO CUORE
15.33	DELLA FABBRICA, 9
15:35	VIA KENNEDI' 2
15.37	PIAZZA PAPA GIOVANNI 2
15.42	MATERNA CASINA
15.44	PIAZZA IV NOVEMBRE
15.46	VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 36
15.48	CA' MATTA, 2
15.49	MALUNGA, 5
15.53	MIGLIARA, 16
15.58	MATERNA CASINA
16.02	MIGLIARA, 45
16.03	ROVETTO 19
16.05	VIA CASA DEL LUPO, 8
16.08	VIA BELEO
16.12	PROF. GIORGIO BERTOLINI, 1 (LEGUIGNO)
16.18	MATERNA CASINA
16.20	J.F. KENNEDY, 2
PERCORSO	RITORNO MATERNA, PRIMARIA E SECONDARIA DI CASINA MARTEDI'- GIOVEDI'
13.07	SECONDARIA CASINA
13:16	TANE, 2
13:25	VAGLIO, 8
13:30	CIOLLA, 10
13:40	FAIETO ALTO, 34
13:40	FAIETO, 10
15.25	PRIMARIA CASINA
15.25	MATERNA CASINA
15.30	MATERNA SACRO CUORE
15.33	DELLA FABBRICA, 9
15.35	VIA KENNEDY 2
15.37	PIAZZA PAPA GIOVANNI 2
15.42	MATERNA CASINA
15.44	PIAZZA IV NOVEMBRE
15.46	VIA CADUTI PER LA LIBERTA' 36
15.48	CA' MATTA, 2
15.49	MALUNGA 5
15.53	MIGLIARA, 16

15.58	MATERNA CASINA
16.02	MIGLIARA, 45
16.03	ROVETTO 19
16.05	VIA CASA DEL LUPO, 8
16.08	VIA BELEO
16.12	PROF. GIORGIO BERTOLINI, 1 (LEGIOGNO)
16.18	MATERNA CASINA
16.20	J.F. KENNEDY, 2
PERCORSO	ANDATA – SECONDARIA DI CASINA SABATO
07:20	FAIETO, 10
07:22	FAIETO ALTO, 34
07:35	CIOLLA
07:40	XXV APRILE / INCR. BOCCO VECCHIO
07:51	ARIOLI 6
07:53	TANE 2
08.00	SECONDARIA CASINA
PERCORSO	RITORNO – SECONDARIA DI CASINA SABATO
13.00	SECONDARIA CASINA
13:10	ARIOLI 6
13:13	TANE, 2
13:28	VAGLIO, 8
13:35	CIOLLA, 10
13:38	FAIETO, 10
13:40	FAIETO ALTO, 34

5. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA (DUVRI)

I servizi previsti dal presente appalto non sono soggetti a rischi d'interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati stimati in fase preliminare pari a 0 (zero). Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. Spetta all'appaltatore redigere a propria cura e spese il documento unico di valutazione dei rischi interferenti.